



## LEGGE REGIONALE 4 settembre 1997 n. 37

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24/09/1997 n. 17

### **Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 4)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), è sostituita dalla seguente: "c) le iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica;"
2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 52/1993 è così sostituita: "g) le attività di orientamento professionale di cui agli articoli successivi;"
3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 52/1993, è aggiunta la seguente: "g bis) gli interventi di interesse regionale di politiche attive del lavoro".
4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 52/1993 è sostituito dal seguente: "4. Il programma triennale è aggiornabile annualmente, in tutto o in parte, in relazione alla verifica di efficacia e di efficienza delle iniziative attuate, degli eventuali mutamenti socio-economici, e sulla base delle proposte espressa dalle Province".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 52/1993, è aggiunto il seguente: "5 bis. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, tenuto conto dei criteri indicati dal programma triennale, individua, in base alle disponibilità finanziarie, le risorse per la pianificazione annuale provinciale e le risorse per la pianificazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 2, lettere c) e g bis)".

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 6)

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 52/1993 è così sostituita:

"(Comitato regionale per le politiche attive del lavoro)".

2. Al comma 1, dell'articolo 6 della l.r. 52/1993 le parole "per la formazione" sono sostituite dalle parole "per le politiche attive del lavoro".

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 6 bis)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 52/1993, è inserito il seguente:

"Articolo 6 bis

(Comitato tecnico di consultazione tra Regione e Province)

1. E' istituito un Comitato tecnico di consultazione tra Regione e Province con il compito di formulare proposte per l'armonizzazione del sistema regionale delle politiche attive del lavoro e quale organismo tecnico di supporto ai lavori del Comitato per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 6."

Articolo 4

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 52/1993, sono aggiunte le seguenti:

"d bis) elaborare e sperimentare, in coerenza con quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo, gli standard e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro;

d ter) rilevare ed elaborare costantemente, sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nel Programma regionale di sviluppo, i dati utili alla verifica di efficacia e di efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro".

Articolo 5

(Modificazioni all'articolo 18)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 52/1993, è sostituito dal seguente:

"2. Il piano contiene:

a) le priorità, gli obiettivi e le strategie di intervento a livello provinciale, in materia di promozione occupazionale, orientamento e formazione, nonché le risorse finanziarie necessarie;

b) le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti formativi;

c) i programmi di innovazione tecnologica delle strutture provinciali di formazione ed orientamento, nonché i programmi di aggiornamento del personale, compatibilmente con quanto disposto dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 5 bis".

2. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 52/1993, è sostituito dal seguente: "6. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 5 bis, le Province adottano il piano annuale per l'anno successivo e lo inviano alla Regione per la verifica di compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 52/1993, sono aggiunti i seguenti: "6 bis. In caso di incompatibilità rispetto a tali indirizzi, la Giunta regionale, entro venti giorni dalla data di ricevimento, può rinviare i piani annuali alle Province, al fine di consentire un riesame, i cui esiti devono essere comunicati alla Regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riesame. 6 ter. La Giunta regionale, espletate con esito positivo le verifiche di compatibilità, attribuisce le risorse per l'attuazione delle iniziative previste dai piani annuali provinciali ed approva le iniziative e gli interventi di interesse regionale tra quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e g bis), indicando le modalità attuative delle iniziative stesse. 6 quater. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale delle politiche attive del lavoro".

Articolo 6

(Modificazioni all'articolo 23)

1. La rubrica dell'articolo 23 della l.r. 52/1993, è sostituita dalla seguente:

"(Riconoscimento del livello di professionalità conseguito)."

2. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 52/1993, è sostituito dal seguente: "1. Alla conclusione del corso professionale, nei casi previsti dal programma triennale e dal piano annuale, viene rilasciato agli allievi risultati idonei, un attestato di qualifica o di specializzazione relativo al livello di professionalità conseguito".

## Articolo 7

(Modificazione all'articolo 25)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 52/1993, è sostituita dalla seguente: "a) da un dipendente della Provincia di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale, in qualità di Presidente".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 52/1993, è inserito il seguente: "1. bis. Per le prove finali dirette al conseguimento dell'attestato di specializzazione, la commissione esaminatrice nominata dalla Provincia è così composta:

a) da un dipendente della Provincia di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale, in qualità di Presidente;

b) da un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) da due esperti del settore di specializzazione scelti dalla Provincia tra i professionisti iscritti agli albi o agli ordini professionali da almeno cinque anni, o tra i responsabili e i dirigenti d'azienda, sentite le Associazioni delle categorie interessate;

d) da un formatore del corso con funzioni anche di segretario".

## Articolo 8

(Modificazioni all'articolo 38)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 38 della l.r. 52/1993, sono sostituiti dai seguenti: "2. Per l'iscrizione all'albo gli enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, comma 3, presentano istanza alla Regione. 3. Il dirigente competente provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 52/1993, è aggiunto il seguente: "3bis. L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di attività formativa in regime di convenzionamento con le Province."

## Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 43)

1. L'articolo 43 della l.r. 52/1993, è sostituito dal seguente:

"Articolo 43

(Controlli)

1. L'attività ispettiva è svolta dalle Province ed è diretta:

a) a verificare se le sedi di svolgimento di attività di formazione professionale posseggano sotto il profilo tecnico-didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attività formativa;

b) ad accertare che lo svolgimento del corso sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;

c) ad accertare che nello svolgimento del corso siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari, leggi nazionali o disposizioni generali cui gli enti attuatori sono tenuti;

d) ad accertare che le attività formative presso le imprese siano finalizzate all'apprendimento e non alla produzione aziendale."

## Articolo 10

(Inserimento dell'articolo 43 bis)

1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 52/1993, è inserito il seguente:

"Articolo 43 bis

(Rendicontazione)

1. Le Province rilasciano entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione attestante il regolare svolgimento dell'attività e lo stato di avanzamento della spesa, nonché, per i corsi conclusi entro l'anno precedente, l'approvazione del rendiconto finale.

2. Ai fini di tale approvazione le Province verificano, sulla base di specifiche direttive regionali in materia, l'ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti attuatori dei corsi di formazione professionale."

Articolo 11

(Sostituzione dell'articolo 49)

1. L'articolo 49 della l.r. 52/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

1. L'articolo 49 della l.r. 52/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite)

1. Le Province nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge osservano gli indirizzi e le direttive per il coordinamento emanati dalla Regione ed inviano alla stessa una relazione periodica sull'attività compiuta secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

2. La relazione deve contenere gli indicatori fisici e finanziari necessari per la verifica dello stato di attuazione dei piani annuali provinciali.

3. Le Province sono anche tenute ad inviare un rapporto sulle attività svolte e sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi del programma triennale e del piano annuale."

Articolo 12

(Inserimento degli articoli 49 bis e 49 ter)

1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 52/1993 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 49 bis

(Vigilanza)

1. In applicazione della normativa comunitaria e nazionale, la Regione vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alle Province attraverso:

a) il monitoraggio finanziario e fisico delle attività oggetto della presente legge;

b) verifiche in loco dei sistemi di gestione e di controllo, nonché delle azioni finanziate.

2. Il monitoraggio finanziario e fisico si realizza mediante la rilevazione e la raccolta, l'elaborazione e la valutazione delle informazioni e dei dati significativi, nell'ambito di un apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche attraverso l'impiego di supporti e procedure informatizzate.

3. Le Province sono tenute a fornire le informazioni e i dati di competenza secondo le modalità e con le cadenze individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1.

Articolo 49 ter

(Revoca dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede alla revoca e al conseguente recupero dei finanziamenti oggetto della diffida, e ne dispone la restituzione ai fini della loro riprogrammazione, nei seguenti casi:

- a) mancata utilizzazione nei termini indicati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- b) irregolarità nell'utilizzazione di tali risorse;
- c) mancato invio della certificazione di cui all'articolo 43 bis, comma 1.

2. Qualora dalle relazioni periodiche di cui all'articolo 49, comma 1, emergano carenze o irregolarità nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, o qualora le Province non provvedano alla predisposizione del piano annuale entro i termini dell'articolo 18, comma 6, o non comunichino gli esiti del riesame dei piani annuali entro il termine dell'articolo 18, comma 6 bis, la Giunta regionale diffida le Province a provvedere, riservandosi ogni conseguente iniziativa in caso di inerzia o di parziale adempimento, secondo la vigente normativa".

Articolo 13

(Abrogazione dell'articolo 50)

1. L'articolo 50 della l.r. 52/1993 è abrogato.

Articolo 14

(Modificazione all'articolo 59)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 59 della l.r. 52/1993, è aggiunto il seguente: "6.bis. La disposizione di cui al comma 3 bis dell'articolo 38 si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 settembre 1997

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1997

\_\_\_Num:0037

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:17

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1997